

Regolamento di funzionamento del Centro Interdipartimentale di ricerca denominato: International Human-being Research Center (IHRC): “Uomo, culture e relazione”

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento, l'organizzazione interna e le regole comportamentali dei membri dell'IHRC in relazione ai suoi principali obiettivi.

Art. 1 Organizzazione dell'IHRC:

Come indicato all'art. 1 dell'Accordo di collaborazione (d'ora in poi AC), L' International Human-being Research Center (IHRC): “*Uomo, culture e relazione*” viene costituito con la collaborazione di quattro Università e Istituti Universitari, già legati da accordi Quadro di cooperazione Internazionale, che definiscono Quattro Unità dell'IHRC. L'AC rappresenta lo Statuto dello stesso International Human-being Research Center (IHRC).

Ogni unità è costituita da almeno due membri e ha un coordinatore nominato a maggioranza semplice dai membri della stessa unità e dal Direttore dell'IHRC. Il Coordinatore di ogni Unità dell'IHRC deve essere un Docente strutturato nell'Università cui l'Unità del Centro fa parte.

Fanno parte dell'IHRC il Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, Umane e della Formazione dell'Università degli Studi di Perugia; l'Université Catholique de Lyon; La Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro e l'Istituto Universitario Sophia.

Sono organi del Centro:

- a) l'Unità del Centro;
- b) il Comitato Scientifico;
- c) il Consiglio del Centro;
- d) il Direttore

Art. 2 Sede del Centro e sedi decentrate:

La sede amministrativa dell'IHRC, a cui compete la gestione dell'attività amministrativa e contabile, è istituita presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell'Università degli Studi di Perugia, (via dell'Aquilone, 8 – 06123- Perugia).

Il Centro potrà dotarsi di sedi decentrate secondo le proprie esigenze, necessità, opportunità. Per le proprie attività il Centro può avvalersi delle strutture e apparecchiature delle Sedi che le Università convenzionate potranno mettere a disposizione.

Art. 3 Composizione, unità del Centro e adesione di nuovi membri:

La composizione iniziale del Centro è costituita dai membri indicati nello stesso AC all'art. 1.

Ogni membro del Centro afferisce ad una Unità (che è un gruppo di lavoro costituito da almeno 2 membri del Centro e definito dal Consiglio dello stesso). Le unità che compongono il Centro sono le quattro indicate all'art. 1 dell'AC e di cui all'art. 1 del presente regolamento. Alle stesse unità,

come previsto dall'art. 8 dell'AC, possono unirsi altre realtà, pubbliche o private, con le quali il Centro stabilisce un accordo o convenzione.

Possono quindi far parte del Centro: professori, ricercatori, ricercatori a tempo determinato delle Università convenzionate che svolgono ricerca nei settori di interesse del Centro e che presentano formale domanda al Consiglio del Centro che dovrà esprimere il proprio parere.

Possono altresì presentare richiesta di afferenza al Centro o alle singole Unità docenti di altre Università, ricercatori di istituti culturali pubblici e privati, e studiosi di comprovate competenze. Tali richieste devono essere approvate dal Consiglio del Centro o dall'Unità interessata.

In questo ultimo caso al parere positivo dell'Unità deve seguire quello del Consiglio del Centro.

Ogni Unità, tra le quattro indicate nell'AC, nomina un proprio coordinatore, di diritto appartenente al Consiglio del Centro. Il coordinatore di ogni unità è indicato nell'AC all'art. 1 e dura in carica 4 anni a partire dall'approvazione del presente regolamento interno. Successivamente ogni unità procede alla elezione del proprio coordinatore che dura in carica per un quadriennio e può essere rieletto per una sola volta, prima che tutti gli altri non abbiano assunto lo stesso ruolo (o abbiano rinunciato ad assumerlo).

La domanda di ammissione al Centro deve essere inviata al Consiglio dello stesso; la domanda di ammissione può essere redatta in carta semplice (o come da Modello A) da chi interessato e nella stessa domanda dovrà essere indicata l'Unità del Centro per la quale si intende chiedere l'afferenza (tra le quattro sedi che compongono il Consiglio del Centro (cf. art. 1 AC) o tra una delle sedi con la quale il Centro ha definito un accordo o convenzione. (Cf. art. 4 del presente regolamento o art. 8 AC).

L'elenco dei membri delle singole Unità del Centro o unità consorziate, è mantenuto aggiornato dal Consiglio del Centro che si avvale del diritto di pubblicazione del suddetto nel sito ufficiale dell'IHRC, mantenendosi altresì disponibile alla comunicazione dello stesso alle singole unità, previa richiesta.

Art. 4 Accordi e convenzioni

Il Centro, per lo svolgimento dei suoi compiti, può stabilire, anche attraverso apposite convenzioni, accordi con altri organismi pubblici e privati, italiani e stranieri che siano interessati alle finalità di cui all'art. 3 dell'AC.

A tale scopo il Centro può presentare richiesta di convenzione a specifici enti pubblici e privati, di non necessariamente di natura universitaria, italiani e stranieri. In tale caso IHRC chiederà (CF. MODELLO B, allegato al regolamento):

- a) nome dell'unità per la quale si propone accordo o convenzione con il Centro;
- b) elenco dei membri della stessa unità che si intende mettere in accordo o convenzione (minimo due);
- c) il nome del coordinatore della stessa unità in accordo o convenzione con IHRC;
- d) un accordo di collaborazione (nazionale/internazionale) con l'Università degli studi di Perugia, ovvero con il solo Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della formazione dell'Università degli studi di Perugia, sede legale del Centro.

Università, singoli enti pubblici e privati, italiani e stranieri, che condividono Scopi e attività dell'IHRC, possono presentare al Consiglio del Centro formale richiesta di accordo o convenzione con lo stesso, indicando, in una domanda in carta semplice:

- a) nome dell'unità per la quale si chiede accordo o convenzione con il Centro;
- b) elenco dei membri della stessa unità che si intende mettere in accordo (minimo due);
- c) il nome del coordinatore della stessa unità in accordo o convenzione con IHRC;

d) un accordo di collaborazione (nazionale/internazionale) con l'Università degli studi di Perugia ovvero con il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della formazione dell'Università degli studi di Perugia, sede legale del Centro.

Le unità così costituite in Accordo o Convenzione con il Centro, possono (CF. MODELLO B, allegato al regolamento):

- a) promuovere ovvero condurre studi, attività di ricerca, iniziative (convegni, raccolte dati e affini), e pubblicazioni, su tematiche di cui agli artt. 1 e 3 dell'AC, di interesse del Centro; le proposte dovranno essere presentate al Consiglio del Centro che autorizza l'unità a condurre il lavoro a nome dell'IHRC;
- b) proporre "Laboratori di ricerca" (che coinvolgano anche più unità o realtà in accordo o convenzionate con il Centro) o Gruppi di Ricerca (che coinvolgano anche più unità o realtà in accordo o convenzionate con il Centro) su temi specifici;
- c) singole unità, laboratori e gruppi di ricerca delle stesse, potranno organizzare convegni internazionali di studio, seminari, incontri di formazione per giovani ricercatori e per insegnanti, *summer schools* per dottorandi; le proposte dovranno essere presentate al Consiglio del Centro che autorizza l'unità a realizzare lo stesso laboratorio o gruppo di ricerca con l'accordo e/o per conto dell'IHRC;

Ogni unità in accordo/convenzione con il Centro ha un coordinatore; il coordinatore è indicato al momento della richiesta di accordo/convenzione e dura in carica 4 anni a partire dalla data dell'approvazione dell'accordo/convenzione da parte del Consiglio del Centro. Successivamente ogni unità in accordo/convenzione con il Centro procede alla elezione del proprio coordinatore che dura in carica per un quadriennio e può essere rieletto per una sola volta, prima che tutti gli altri non abbiano assunto lo stesso ruolo ovvero abbiano rinunciato ad assumerlo.

Le unità costituite in accordo/convenzione con il Centro, non fanno parte del Consiglio dello stesso. Il Consiglio del Centro può decidere di invitare come uditori i coordinatori delle stesse unità che però non hanno diritto di voto.

Art. 5 Sedi delle unità dell'IHRC:

Le singole Unità del Centro si impegnano a indicare uno spazio quale sede della stessa Unità (spazio che può coincidere con lo studio del Professore/Ricercatore coordinatore dell'Unità Locale); tale spazio deve essere indicato entro tre mesi dalla definizione del presente regolamento, con email o lettera inviata al Consiglio del Centro. Anche le Unità in Accordo o Convenzione, dovranno indicare una Sede per le loro attività, comunicandola entro tre mesi dall'accettazione dell'accordo o convenzione, al consiglio del Centro.

Art. 6 Il Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico è costituito da tutti i membri delle quattro Università aderenti che risultano dall'art. 1 dell'AC. Può essere convocato dal Direttore del Centro, che presiede il comitato scientifico, o su richiesta di almeno un terzo della totalità degli afferenti al Centro. Il Comitato scientifico può essere convocato anche per via telematica e la stessa riunione può avvenire anche per modalità telematica.

Il Comitato scientifico:

- a) propone al Consiglio del Centro le linee generali delle attività scientifiche dell'IHRC, definendole a maggioranza semplice dei presenti;

- b) propone al Consiglio le iniziative di coordinamento e di divulgazione scientifica, definendole a maggioranza semplice;
- c) su richiesta del Consiglio formula pareri tecnico-scientifici su progetti e ricerche.

La riunione del Comitato Scientifico è convocata e presieduta dal Direttore del Centro per email e può avere luogo anche per via telematica (corrispondenza e-mail e/o modalità Skype).

Il consiglio del Centro può chiedere la convocazione del comitato scientifico per parere su specifiche attività o questioni relative la vita del Centro.

Il Direttore del Centro indica un segretario per la redazione del Verbale della riunione. Lo stesso Verbale verrà conservato nella sede del Centro e inviato per email ai Coordinatori delle Unità del Centro e ai Coordinatori delle Unità in accordo o convenzione con lo stesso perché lo rendano disponibile nelle sedi delle stesse unità ai membri del Centro.

Art. 7 Il Consiglio del Centro

Il Consiglio del Centro è composto dai coordinatori delle singole Unità indicate nell'AC (precisamente i coordinatori delle unità del: Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, Umane e della Formazione dell'Università degli Studi di Perugia; l'Université Catholique de Lyon; La Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro e l'Istituto Universitario Sophia) più un altro consigliere indicato direttamente dal coordinatore dell'unità di Perugia tra i membri della stessa unità sede amministrativa del Centro.

Il Consiglio del Centro è inizialmente costituito in forma ristretta Come da art. 6 AC da: Massimiliano Marianelli (che ne è il direttore), Angelo Capecci, Emmanuel Gabellieri e Paulo Fernando de Andreade, eventualmente sostituiti solo se non più in servizio presso la stessa università. Solo al termine del primo quadriennio entrerà anche il coordinatore dello IUS Sophia contestualmente alla prima elezione per il quadriennio successivo (il primo consiglio del Centro infatti non è eletto ma indicato nell'AC e quindi gli stessi membri possono essere successivamente eletti come da regolamento).

Le unità costituite in accordo o convenzione con il Centro, non fanno parte del Consiglio del Centro. Il Consiglio del Centro può decidere di invitare come uditori i coordinatori delle stesse unità che però non hanno diritto di voto.

L'Ateneo presso cui il Centro ha sede amministrativa, e precisamente il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell'Università degli Studi di Perugia, nomina due rappresentanti: il coordinatore dell'Unità del Centro e un altro rappresentante indicato dallo stesso Coordinatore dell'Unità del Centro che deve essere in Servizio presso l'Università degli studi di Perugia.

Il Consiglio rimane in carica quattro anni, a partire dall'emanazione di questo Regolamento, e viene convocato dal Direttore almeno una volta l'anno anche per via telematica (corrispondenza e-mail e/o modalità Skype). Il segretario verbalizzante provvede alla redazione del Verbale della riunione entro 10 giorni. L'originale del Verbale viene stampato e conservato nella Sede del Centro. Copia del Verbale viene inviata per posta elettronica ai membri del Consiglio del Centro (coordinatori delle quattro Unità), e ai coordinatori delle unità in accordo/convenzione nella sede della stessa unità, che lo metteranno a disposizione dei membri delle unità del Centro; estratti si specifiche delibere verranno inviate alle singole persone interessate.

Al termine del primo quadriennio, e quindi dei quadrienni successivi, il direttore del Centro chiederà alle quattro Unità del Centro, di indicare il Coordinatore della propria Unità, secondo il regolamento, che sarà anche membro effettivo del Consiglio del Centro per il prossimo quadriennio. Il coordinatore indicato dall'Università di Perugia, sede amministrativa, indicherà quindi un ulteriore membro del Consiglio come da AC.

Le funzioni del Consiglio del Centro IHRC:

a) eleggere il Direttore:

Il Direttore è eletto dal Consiglio a maggioranza semplice dei componenti il consiglio del Centro (la votazione potrà essere effettuata anche con modalità telematica); il direttore dura in carica quattro anni e non può essere eletto per più di due volte consecutive prima che gli altri membri non vengano eletti. Essendo l'Università degli studi di Perugia, la sede legale del Centro, lo stesso Direttore del Centro, per motivi amministrativi, viene indicato tra i Professori dell'unità di Perugia in servizio presso la stessa Università degli Studi di Perugia.

b) Emanazione del Regolamento del Centro e sue modifiche:

il consiglio è tenuto a emanare un Regolamento del Centro nel rispetto di quanto indicato nell'AC. Lo stesso Regolamento emanato disciplina le attività dell'IHRC e resta in vigore nella forma stabilita. Modifiche al Regolamento del Centro sono possibili, previa richiesta, avanzata anche da un singolo membro del Consiglio del Centro, e conseguente approvazione della maggioranza dei componenti del Consiglio del Centro.

c) coadiuvare il Direttore nell'attuazione delle linee di attività del Centro;

d) approvare, per quanto di propria competenza, il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo:

qualora fossero a disposizione del Centro risorse economiche da gestire, come da art. 2 del AC, il Consiglio del Centro provvede alla gestione delle stesse attraverso la Segreteria amministrativa della Sede Amministrativa del Centro (Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell'Università degli studi di Perugia);

e) deliberare, con maggioranza qualificata di due terzi dei componenti del consiglio del Centro, modifiche di statuto (AC) e proporle per l'approvazione ai competenti organi delle Università convenzionate firmatari dello stesso AC;

f) deliberare sulle afferenze – di cui al art. 4 AC e art. 3 del presente regolamento– e sulle decadenze in base al Regolamento di funzionamento del Centro dei singoli membri:

come da art. 3 del presente Regolamento, il Consiglio del Centro può deliberare in merito alle richieste di afferenza di nuovi membri alle singole unità del Centro. Tali richieste devono essere approvate dal Consiglio del Centro (a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto) o dall'Unità interessata (a maggioranza semplice degli aventi diritto). In questo ultimo caso al parere positivo dell'Unità deve seguire quello del Consiglio del Centro.

Circa la decadenza dei membri delle singole unità, perché inattivi o non in linea con le finalità del Centro, può deliberare il Consiglio del Centro (a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto) o l'Unità interessata (a maggioranza semplice degli aventi diritto). In questo ultimo caso al parere positivo dell'Unità deve seguire quello del Consiglio del Centro. Successivamente alla delibera su afferenze o decadenze, il Consiglio del Centro provvede ad aggiornare l'elenco dei membri delle singole unità, conservando l'elenco aggiornato nell'archivio (e/o rendendo noto nel sito internet del Centro qualora attivo).

g) deliberare su accordi e convenzioni e – su cui al art. 8 AC e art. 4 del presente regolamento – di enti pubblici, privati e ulteriori Atenei che intendono consorziarsi al Centro;

il Consiglio del Centro a maggioranza semplice dei presenti, delibera su accordi e convenzioni.

h) deliberare in merito alle eventuali proposte del comitato scientifico;

il Consiglio del Centro a maggioranza semplice dei presenti, delibera sulle proposte del comitato scientifico.

i) proporre e approvare le attività scientifiche del Centro, ivi compresa l'attivazione di laboratori e gruppi di ricerca su temi specifici;

il Consiglio del Centro a maggioranza semplice dei presenti, delibera sulle attività scientifiche del Centro, ivi compresa l'attivazione di laboratori e gruppi di ricerca su temi specifici.

l) svolgere azione di controllo sulle iniziative e sulle pubblicazioni del Centro.

Il consiglio del Centro può esprimere parere sulle iniziative e pubblicazioni del Centro controllando la corrispondenza alle finalità dello stesso.

Art. 8 Attivazione di Laboratori e Gruppi di Ricerca

Ogni singolo membro del Centro può proporre l'attivazione di Laboratori e Gruppi di Ricerca su tematiche rispondenti agli scopi di IHRC (cf. artt. 1 e 3 AC).

Un Laboratorio rappresenta il luogo di ricerca e condivisione che ha uno spazio quale sede principale di attività. Al momento della richiesta di attivazione dovrà essere indicato, ovvero richiesto successivamente dal Consiglio del Centro qualora non indicato, lo stesso spazio in cui ha luogo l'attività. Il Laboratorio parte da una Unità del Centro o da singoli membri di Unità di ricerca di IHRC e può coinvolgere più unità. L'unità può essere coadiuvata da altro personale strutturato dell'Ateneo, ovvero da personale non strutturato qualora esista un accordo/convenzione tra l'ente/struttura esterna di provenienza e IHRC.

Per ottimizzare l'attività di ricerca del maggior numero possibile di Docenti, è possibile che, per ridotte disponibilità di spazi, due o più Laboratori proposti dalla stessa unità insistano su uno stesso spazio.

Il Laboratorio può essere destinato a attività puramente teoriche/didattiche, sperimentali e cliniche rispettando la natura e lo specifico della ricerca. Ogni Laboratorio è identificato da un nome che rende immediatamente evidenti le finalità dello stesso. Come previsto dal IHRC è favorita la creazione di Laboratori di Ricerca interdisciplinari.

Il Laboratorio presenta caratteristiche dimensionali e tecniche coerenti con l'attività di ricerca che vi si svolge e, in alcuni casi, può avere sede nello studio del Professore che ne è Coordinatore.

Poiché questo tipo di Laboratorio può essere assimilato ad attività di ufficio, risponderà alle norme della sede in cui ha luogo il Laboratorio proposto.

Ogni Laboratorio ha un singolo Responsabile/Coordinatore, al quale spetta la rendicontazione dell'attività prodotta al Consiglio del Centro nei tempi indicati dallo stesso. La relazione deve essere prodotta in carta semplice indicando i principali risultati ottenuti e inviata una volta all'anno al Consiglio del Centro che ne conserva copia.

Le proposte di istituzione di laboratori di ricerca in IHRC, potranno essere presentate dalle unità di ricerca o dai singoli membri di unità di ricerca dell'IHRC al Consiglio del Centro (per e mail o per posta) che autorizza il singolo o l'unità a realizzare lo stesso Laboratorio o Gruppo di ricerca con l'accordo e/o per conto del Centro. Nella proposta di attivazione dovranno essere indicati (cf. Modello C):

- il nome del membro o dell'Unità del Centro proponente l'attivazione del Laboratorio;

- il nome del Laboratorio di cui si richiede l'attivazione (dal quale si evinca chiaramente la finalità dello stesso);
 - una breve descrizione degli obiettivi;
 - il nome del coordinatore del Responsabile/Coordinatore dello stesso laboratorio
 - Al momento dell'attivazione il Responsabile/Coordinatore indicherà anche i nomi dei membri dello stesso, che possono appartenere a diverse unità di IHRC, ma anche alle altre unità del Centro o in accordo/convenzione con il Centro. Potranno essere membri dei laboratori di ricerca, sebbene non coordinatori, anche membri esterni ad IHRC: professori, esperti in specifici ambiti.
- L'elenco è passibile di aggiornamento successivo tramite invio dell'elenco dei membri aggiuntivi al Consiglio del Centro per eventuale accettazione.
- Ogni laboratorio di ricerca di IHRC, una volta approvato, ha durata illimitata e può essere chiuso dal coordinatore del laboratorio stesso ovvero dal consiglio del Centro qualora le attività non siano coerenti con le finalità di IHRC o per gravi motivi.

Art. 9 Il Direttore del Centro

Rappresenta il Centro e ne promuove e coordina le attività; in particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio del Centro;
- b) convoca e presiede il Comitato scientifico e ne promuove le attività;
- c) sottopone al Consiglio – per l'esame e l'approvazione – quanto di competenza di tale Organo;
- d) presenta al termine di ogni anno al Consiglio una relazione sull'attività del Centro;

In caso di impedimento o di assenza, il Direttore può delegare le sue funzioni ad un altro membro del Consiglio, per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 10 Durata e pubblicità

Il presente regolamento ha durata illimitata e può essere modificato come da art. 7 comma b dello stesso. Il regolamento interno di IHRC è quindi inviato ai coordinatori delle Unità del Centro (e di quelle in accordo/convenzione), perché lo conservino nelle sedi delle singole unità e lo mettano a disposizione dei membri delle stesse. Lo stesso regolamento, così come l'AC, possono essere resi noti nel sito del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione o in altro sito appositamente proposto dal Consiglio del Centro.

Data di approvazione
22 maggio 2017